

Rettificazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269 del 10 ottobre 2013)

A pagina 19,

a) articolo 19, paragrafo 3:

anziché: «3. Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prove del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.»

leggi: «3. Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.»

b) articolo 22, paragrafo 4:

anziché: «4. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.»

leggi: «4. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 45, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.»

a pagina 46, articolo 114 bis:

anziché: «Articolo 114 bis

Interesse di mora»,

leggi: «Articolo 114

Interesse di mora»;

a pagina 52, articolo 131, lettera a):

anziché: «a) i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera c);»

leggi: «a) i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera b);»

a pagina 56, articolo 145, paragrafo 8, lettera b):

anziché: «b) la presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 124, nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni.»

leggi: «b) la presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 139, nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni.»

a pagina 61, articolo 167, paragrafo 4:

anziché: «4. La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 148 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.»

leggi: «4. La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 172 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.»
